

Regione Lazio

DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 aprile 2020, n. G04194

Proroga delle misure temporanee e urgenti inerenti le prescrizioni di cui ai provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di competenza regionale - Determinazione n. G03103 del 22/03/2020.

OGGETTO: Proroga delle misure temporanee e urgenti inerenti le prescrizioni di cui ai provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di competenza regionale - Determinazione n. G03103 del 22/03/2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTI gli articoli 32,117 e 118 della Costituzione, concernenti la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTA la Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini che ne ha assunto la formale titolarità;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1” inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTI il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 recante le: “Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 marzo 2017, n. 58 concernente “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.”

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008, n. 239, concernente “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 548, concernente “Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare Art. 103- *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza-* che al comma 1 stabilisce: “1. *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020, che dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri già adottati in data 8,9,11,22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale, come pure dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute, di concerto col ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 08 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11/04/2020, che modifica il regime della sospensione delle attività produttive e commerciali e delle relative esclusioni, con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00014 del 25 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione.”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00022 del 01 aprile 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti”;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusa COVID-19;

TENUTO CONTO delle condizioni e prescrizioni imposte con i provvedimenti A.I.A. di esclusiva competenza regionale, di cui al 5.Gestione dei rifiuti dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, contenute nel relativo paragrafo dell'allegato tecnico cui il gestore ha l'obbligo di ottemperare;

CONSIDERATO che ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma c bis), della Legge n. 45 del 6 ottobre 1998, esercita le funzioni di verifiche, controlli e collaudi impiantistici;

CONSIDERATO che la ASL territorialmente competente esprime il proprio parere tecnico sia per quanto attiene l'autorizzazione ai sensi del T.U.LL.SS. sia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro ed esegue i controlli di competenza sul rispetto delle prescrizioni;

CONSIDERATO che le Autorità Competenti in materia di A.I.A., ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06, si avvalgono di ARPA per l'accertamento del rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

RICHIAMATO che il Gestore ha l'obbligo di rispettare le condizioni e prescrizioni imposte con l'A.I.A., pena l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste ai sensi degli articoli 29-decies, comma 9, e 29-quattordices, del D.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. G03103 del 22/03/2020, recante "Misure temporanee e urgenti inerenti le prescrizioni di cui ai provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di competenza regionale" con la quale si è disposta la sospensione fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale, delle prescrizioni imposte al Gestore con i provvedimenti A.I.A. di esclusiva competenza regionale, di cui al 5.Gestione dei rifiuti dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, contenute nel relativo paragrafo dell'allegato tecnico, che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni o che comunque sono in contrasto con le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;

VISTO, in particolare l'art. 37 "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza" del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che al comma 1 stabilisce

che: “1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;

CONSIDERATO che la data fissata al 3 maggio 2020 dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, che modifica il regime della sospensione delle attività produttive e commerciali e delle relative esclusioni di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come prorogato al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, comunque comporterà un'inerzia temporale nella ripresa delle normali attività, fatte salve altre valutazioni successive, e che si ritiene si possa consentire una piena ripresa successivamente al 15 maggio 2020;

VALUTATA pertanto l'esigenza di estendere l'efficacia temporale alla data del 15 maggio 2020 delle misure temporanee di cui alla Determinazione n. G03103 del 22/03/2020, volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione dell'impatto conseguente alla doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure di emergenza definite per l'intero territorio nazionale con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati, ed in particolare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di prorogare al termine del 15 maggio 2020 le disposizioni, contenute nella Determinazione n. G03103 del 22/03/2020, salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale, di sospensione delle prescrizioni imposte al Gestore con i provvedimenti A.I.A. di esclusiva competenza regionale, di cui al 5. Gestione dei rifiuti dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, contenute nel relativo paragrafo dell'allegato tecnico, che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni o che comunque sono in contrasto con le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati ed in particolare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alle Province del Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA Lazio, alle ASL nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE

Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)